



**REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE**  
**DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E**  
**AMBIENTALI**

**SETTORE MINIERE ED ENERGIA**

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Edo Bernini

<b>Decreto</b>	<b>N° 416</b>	<b>del 09 Febbraio 2010</b>
----------------	---------------	-----------------------------

*Publicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

*Allegati n°: 1*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale

*Oggetto:*

*Autorizzazione alla realizzazione del piano di recupero ambientale della concessione "Santa Barbara" nei Comuni di Cavriglia e Figline Valdarno.*

Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 09-02-2010

*Strutture Interessate:*

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

## IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- Visto altresì l’articolo 2 della citata Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1, che affida alla Dirigenza Regionale la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Ente;
- Visto il decreto del Dirigente della Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo n. 142 del 16 gennaio 2007 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore Miniere ed Energia;
- Visto il D.M. 15 maggio 1963 con cui alla “Santa Barbara – Società per l’industria mineraria ed elettrica S.p.A” fu accordata la concessione mineraria di lignite denominata “Santa Barbara”, nei Comuni di Cavriglia e Figline Valdarno, per la durata di anni sessanta a decorrere dal 29/07/1961;
- Visto che con D.M. 16 gennaio 1970 la suddetta concessione mineraria è stata intestata all’ENEL;
- Visto che con D.M. 11 dicembre 1989 l’area della concessione è stata ampliata; nel contempo all’art. 2, lettera f, di tale decreto è stato stabilito l’obbligo per il titolare della concessione mineraria di “effettuare tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, a sicura garanzia della stabilità e del riequilibrio ecologico”;
- Dato atto che nel 1994 la coltivazione mineraria è terminata per l’esaurimento del giacimento;
- Dato atto che nel luglio 1993 ENEL ha presentato un progetto di massima per il recupero ambientale dell’area mineraria al Distretto minerario di Firenze, che ha espresso nulla osta preventivo alla attuazione dello stesso;
- Dato atto che ENEL Produzione ha successivamente predisposto un nuovo progetto di recupero ambientale, progetto che prevede tra l’altro la realizzazione dei due bacini idrici di Castelnuovo (già previsto nel progetto 1993) ed Allori (per il quale era precedentemente previsto il riempimento);
- Dato atto che nel luglio 2000 ENEL Produzione, relativamente al nuovo progetto di recupero ambientale, ha richiesto al Ministero dell’Ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale;
- Dato atto che il Ministero dell’Ambiente, con decreto del Dirigente Generale del Servizio VIA in data 22/10/2001, ha espresso parere interlocutorio negativo in merito, anche sulla base delle valutazioni espresse dalla Regione Toscana e dagli Enti locali interessati;
- Dato atto che con nota del 31/03/2004 ENEL Produzione ha conseguentemente presentato nuova documentazione progettuale a corredo della relativa richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale;
- Dato atto che durante la fase istruttoria, ENEL Produzione ha presentato ulteriore documentazione progettuale, parte ad integrazione e parte in sostituzione di quella

precedentemente presentata, rispettivamente con note del 27/09/2005, del 31/05/2006 e del 11/01/2007;

- Dato atto che nel contempo in data 24/05/2006 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Provincia di Firenze, Comune di Cavriglia, Comune di Figline Valdarno ed Enel Produzione per la riqualificazione e il recupero ambientale delle aree della concessione mineraria “Santa Barbara” nei Comuni di Cavriglia e Figline Valdarno;
- Dato atto, altresì, che il ricordato protocollo d’intesa del 24 maggio 2006, all’articolo 3 recita:  
*“Art. 3 - Impegni della Regione Toscana*  
*Nel quadro degli impegni comuni di cui all’art. 1, la Regione Toscana, a seguito dell’espletamento con esito positivo della procedura relativa alla valutazione di compatibilità ambientale dell’intervento oggetto del presente protocollo, si impegna a rilasciare tempestivamente ad ENEL Produzione l’autorizzazione al recupero ambientale, ai sensi del RD 1443/27 e in relazione a quanto previsto dall’art 33, comma 3, della L.R. 78/98, recependo nell’atto tempistica e modalità attuative contenute negli allegati al presente protocollo.*  
*In particolare nell’atto autorizzativo verranno disciplinate le modalità di presentazione dei progetti definitivi relativi alle singole fasi - attuative dell’intervento di recupero ambientale, prevedendo modalità di partecipazione degli enti locali territorialmente interessati.”*
- Dato atto che, relativamente al materiale di scavo proveniente dal cantiere del nodo ferroviario di Firenze, coerentemente con quanto concordato nel Protocollo di intesa del 24/05/2006, negli elaborati progettuali prodotti da ENEL Produzione con nota del 31/05/2006 è stata individuata un’area, compresa tra le officine della miniera e la sponda del futuro lago di Castelnuovo, nella quale realizzare un rilevato in parte con materiali provenienti da attività di riprofilatura e scavo condotte da Enel Produzione in ambito minerario, in parte con terre di scavo provenienti dai cantieri del nodo AV di Firenze e in parte con terre di scavo provenienti da altri cantieri;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 558 del 30/07/2007, con la quale, a conclusione della istruttoria regionale in merito al procedimento di V.I.A., è stato espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale del suddetto progetto, subordinatamente alle condizioni riportate nel parere n. 60 espresso dal Nucleo di valutazione dell’impatto ambientale nella seduta dell’11 luglio 2007;
- Visto il D.M. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.938 del 29 luglio 2009 con cui viene rilasciato giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto di recupero della miniera di Santa Barbara, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni;
- Dato atto che il D.M. 938/09 citato, prevede tra l’altro:
- che eventuali modifiche progettuali nell’ambito della sistemazione mineraria dovranno essere poste alla valutazione del MATTM;
  - che le prescrizioni riportate alle lettere A), B) C), dovranno costituire oggetto di verifica di ottemperanza rispettivamente da parte del MATTM, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Toscana;
- Dato atto inoltre che il citato D.M. 938/09 prevede in particolare che *“Il conferimento delle terre provenienti dal sottoattraversamento ferroviario di Firenze è limitato a 1.350.000 metri*

*cubi così come previsto dalla configurazione di progetto relativa alla formazione della duna di schermo tra il lago di Castelnuovo e la zona industriale di Santa Barbara. Ogni modifica a tale assetto dovrà essere soggetta a valutazione ministeriale”;*

Ritenuto di dover richiamare le conclusioni della Conferenza dei servizi del 3/03/1999 che ha autorizzato le opere ferroviarie del Nodo AV ed ha concluso il relativo procedimento di VIA, e le successive modifiche ed integrazioni, nonché l'Accordo Procedimentale relativo all'attraversamento ferroviario ad Alta Velocità del Nodo di Firenze del 3/03/1999, segnalando che il progetto presentato per la VIA di cui sopra prevedeva la produzione di una quantità complessiva di 3.187.000 mc di terre e rocce di scavo e che l'Accordo Procedimentale citato conteneva specifiche prescrizioni concernenti l'area di Santa Barbara, nelle quali era specificato che: *“Lo smaltimento del materiale di scavo avverrà quasi esclusivamente mediante trasporto ferroviario e sarà riutilizzato in gran parte per le opere di ripristino ambientale previste nell'area della ex cava di lignite di Santa Barbara,”* e che *“Il materiale proveniente dalle demolizioni e dagli scavi verrà destinato in particolare ...all'ex cava di lignite di Santa Barbara”* e che infine *“Nella ex cava di lignite di Santa Barbara le modalità di sistemazione e tombamento del materiale depositato dovranno essere conformi al progetto già autorizzato all'Ente titolare della concessione (Enel)”;*

Evidenziato pertanto che il progetto valutato con il richiamato D.M. 938/09 consente il conferimento solo di parte del materiale proveniente dai lavori dell'attraversamento ferroviario AV del Nodo di Firenze, per cui, per la collocazione di ulteriori materiali eccedenti a 1.350.000 metri cubi, dovrà essere predisposto da parte di ENEL un apposito progetto definitivo da sottoporre a valutazione ministeriale;

Vista la richiesta, presentata da ENEL Produzione in data 18/11/2009 prot. 299604/P.70.80.20, ai sensi del R.D. 1443/1927 e dell'art. 33, comma 3, della L.R. 78/98, di autorizzazione alla esecuzione degli interventi per il recupero ambientale della Miniera di Santa Barbara, ai fini della successiva istanza di rinuncia alla concessione mineraria, con le conseguenti determinazioni in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui ai decreti regionali nn. 4487-4488 del 15/09/2009 e in ottemperanza all'articolo 2 lettera f) del DM 11 dicembre 1989 di ampliamento della concessione stessa, secondo il progetto approvato nell'ambito del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, di cui al DM 938/2009 sopra indicato;

Visto l'art. 38 del R.D. 1443/1927;

Visto il comma 5 dell'art.16 del D.P.R. 382/94 in base al quale la Pubblica Amministrazione competente provvede con decreto all'accettazione della rinuncia del titolo minerario;

Vista la L.R. 78/98;

Rilevato che gli atti e le disposizioni sin qui richiamati configurano un complesso quadro attuativo, in ragione della considerevole estensione dell'area oggetto di intervento, della successione dei progetti e degli studi prodotti da ENEL, del complesso e articolato quadro prescrittivo e ottemperativo che emerge dal D.M. 938/2009 di pronuncia di compatibilità ambientale, oltretutto delle previsioni contenute nel Protocollo di intesa del 24/05/2006;

Visto il “Disciplinare attuativo” predisposto da ENEL Produzione e trasmesso in data 04/02/2010, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), redatto al fine di definire un percorso attuativo che in maniera unitaria e organica tenga conto delle

problematiche e delle complessità sopra rilevate, proponendo un approccio sistematico alla fase attuativa e un calendario delle attività che in tale fase si devono svolgere;

Dato atto che il suddetto Disciplinare prevede, in sintesi, un modello attuativo articolato in due distinte fasi: la prima nella quale vengono prodotti e validati gli studi e gli approfondimenti relativi agli aspetti richiamati alla lettera A) punto 1) del D.M. 938/2009 che abbiano una valenza di carattere generale, ovvero che sovrintendano alla attuazione di una pluralità di interventi; la seconda nella quale i progetti esecutivi dei singoli interventi, corredati dei necessari studi, vengono prodotti e validati, oltre che sottoposti a verifica di ottemperanza;

Ritenuto di attribuire all'Autorità di Vigilanza sulla Attività Minerarie il compito tanto di validare gli studi prodotti da ENEL Produzione nella prima fase quanto di approvare i progetti esecutivi, previo parere degli enti locali territorialmente interessati, avvalendosi eventualmente anche di ulteriori soggetti istituzionali competenti per materia;

Dato atto che nell'area oggetto di intervento non vi sono beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n.42/2004, né, relativamente ai beni paesaggistici della Parte III dello stesso Decreto, immobili od aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lgs. n.42/2004, mentre vi sono alcune aree che ricadono tra quelle elencate all'art.142 del D.Lgs. n.42/2004;

Rilevato che, per quanto testualmente desumibile, le prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riportate alla lettera B), punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 938/2009, sembrano riferite all'intera area oggetto di intervento, piuttosto che alle sole aree della zona mineraria elencate all'art.142 del D.Lgs. n.42/2004, attribuendo altresì al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle competenze al di fuori degli ambiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n.42/2004;

Ritenuto necessario a tale proposito effettuare degli approfondimenti e delle verifiche presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al fine di definire in maniera conforme alla legge l'ambito e le modalità di applicazione delle suddette prescrizioni;

## DECRETA

1. Di autorizzare ENEL Produzione spa a realizzare il Piano di recupero ambientale della concessione denominata "Santa Barbara", sita nei comuni di Cavriglia (AR) e Figline Valdarno (FI), nel rispetto degli elaborati progettuali prodotti a corredo della relativa richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. n. 938 del 29 luglio 2009, al fine di procedere, successivamente, all'accettazione della rinuncia al titolo minerario;
2. Di approvare il "Disciplinare attuativo" predisposto da ENEL Produzione spa e trasmesso in data 04/02/2010, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), che definisce un percorso attuativo e un calendario delle attività da svolgere, Disciplinare al cui rispetto è tenuta ENEL Produzione spa nella realizzazione del Piano di recupero ambientale;
3. Di attribuire all'Autorità di Vigilanza sulla Attività Minerarie della Regione Toscana il compito di validare gli studi prodotti da ENEL Produzione nella prima fase attuativa prevista dal Disciplinare di cui al precedente punto 2, previo parere degli enti locali territorialmente

interessati, avvalendosi eventualmente anche di ulteriori soggetti istituzionali competenti per materia;

4. Di stabilire che l'inizio dei lavori di recupero ambientale di cui al precedente punto 1, secondo la calendarizzazione prevista dal Disciplinare attuativo di cui al precedente punto 2, sia subordinato, oltre che alle verifiche di ottemperanza previste dal D.M. 938/2009, al rilascio di nulla osta da parte dell'Autorità di Vigilanza sulla Attività Minerarie della Regione Toscana alla attuazione dei progetti esecutivi prodotti da ENEL Produzione, previo parere degli enti locali territorialmente interessati, avvalendosi eventualmente anche di ulteriori soggetti istituzionali competenti per materia;
5. Di riservarsi di dettare ulteriori disposizioni in merito all'ambito e alle modalità di applicazione delle prescrizioni di cui alla lettera B), punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.M. 938/2009, sulla base degli approfondimenti e delle verifiche da effettuarsi in proposito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
6. Di dare atto che eventuali modifiche progettuali nell'ambito della sistemazione mineraria dovranno essere poste alla valutazione del MATTM;
7. Di dare atto che resta di competenza dell'Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie della Regione Toscana l'istruttoria rivolta ad accertare la messa in sicurezza mineraria, ai fini della cessazione dell'attività mineraria.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente  
EDO BERNINI